

DECRETO DEL PRESIDENTE

Numero del provvedimento	4
Data del provvedimento	23 ottobre 2025
Oggetto	Società della Salute
Contenuto	NOMINA DEL DIRETTORE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

Presidente	Nicola Paulesu
Ufficio/Struttura	Presidenza Società della Salute
Resp. Ufficio/Struttura	Nicola Paulesu
Resp. del procedimento	Nicola Paulesu

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Allegati Atto		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	9	ATTO DI NOMINA E DI DELEGA QUALE SOGGETTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

IL PRESIDENTE

VISTO:

- la L. R.T. n 40/2005 e ss.mm.ii. che disciplina l'organizzazione del Servizio, Sanitario Regionale;
- gli articoli 71 bis e seguenti che disciplinano il nuovo modello organizzativo per i servizi sanitari territoriali, sociosanitari e sociali integrati tramite la costituzione delle Società della Salute ;
- l'art 71 novies, comma 1, L.R.T. n. 40/2005 e ss.mm.ii che prevede che la nomina del Direttore della Società della Salute sia fatta dal Presidente della Società della Salute su proposta della Giunta Esecutiva e previa intesa con il Presidente della Giunta Regionale;
- la delega del 23 luglio 2024, Prot SdS n. 5056 del 24.07.2024, con la quale la Sindaca di Firenze ha delegato in via permanente le sue funzioni di Presidente e di Legale Rappresentante della Società della Salute di Firenze all'Assessore al Welfare del Comune di Firenze, Dott. Nicola Paulesu;
- l'art. 11 dello Statuto che stabilisce le attribuzioni del Presidente della Società della Salute di Firenze;

VISTO Il Regolamento UE 679/2016 (GDPR – General Data Protection Regulation), divenuto efficace e direttamente applicabile all'interno degli Stati Membri il 25 maggio 2018, il quale ha mutato l'approccio alla protezione dei dati personali richiedendo un'attenta valutazione degli adempimenti, formali e sostanziali, richiesti al sottoscritto quale Titolare del trattamento;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*

DATO ATTO che:

- l'art. 24 par. 1, del suddetto Regolamento UE 679/2016 recita: *"Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento"*;
- gli artt. 29 e 32 del suddetto Regolamento UE n. 679/2016 par. 4, del GDPR prevedono che chiunque agisca sotto l'autorità del Titolare del Trattamento e abbia accesso a dati personali deve essere istruito in tal senso dal Titolare stesso;
- l'art. 2 quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. a mente del quale *"Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità"* e che *"Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta"*.

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO procedere alla nomina della Direttrice della Società della Salute di Firenze, Dott.ssa Giuditta Giunti, quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 artt. 29 e 32 par 4, di cui allo specifico atto di nomina "allegato A" quale parte integrante e sostanziale del presente decreto

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente riportati:

- 1) DI NOMINARE** la Direttrice della Società della Salute di Firenze Dott.ssa Giuditta Giunti quale soggetto autorizzato al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 artt. 29 e 32 par 4, di cui allo specifico atto di nomina “allegato A” quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.
- 2) DI DELEGARE**, come previsto nell'atto, allegato “A” sopracitato, la Dott.ssa Giuditta Giunti alla nomina dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (*ex incaricati del trattamento, ndr.*), ed alla nomina dei responsabili esterni, definendo i rispettivi profili e livelli di autorizzazione sulla base della tipologia dei dati trattati.
- 3) DI DARE ATTO** che il presente atto non comporta oneri di spesa;
- 4) DI PUBBLICARE** il presente provvedimento nella homepage del sito istituzionale della Società della Salute di Firenze nell'apposita sezione, denominata “Privacy”.
- 5) DI DARE PUBBLICITA'** al presente atto mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio ove rimarrà per 10 giorni consecutivi e mediante pubblicazione sul sito internet della Società della Salute ove resterà accessibile a tempo indeterminato.

Il Presidente
Nicola Paulesu

**ATTO DI NOMINA E DI DELEGA DELLA DIRETTRICE SDS FIRENZE QUALE
SOGGETTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

in adempimento del Regolamento UE 2016/679

e del D.Lgs 196/2003 e s.m.i.

L'anno 2025, il giorno del mese di presso la sede della Società della Salute

TRA

la Società della Salute di Firenze, in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Nicola Paulesu, in qualità di titolare del trattamento dei dati

E

La Direttrice della Società della Salute di Firenze, Dott.ssa Giuditta Giunti, nominata con Decreto del Presidente n. 3 del 15 ottobre 2025 di seguito anche congiuntamente come le "parti",

Premesso che:

- Il Regolamento europeo n. 2016/679 (GDPR – General Data Protection Regulation), divenuto efficace e direttamente applicabile all'interno degli Stati Membri il 25 maggio 2018, ha mutato l'approccio alla protezione dei dati personali richiedendo un'attenta valutazione degli adempimenti, formali e sostanziali, richiesti al Titolare del trattamento.
- Elemento chiave dell'intero processo di adeguamento risiede in un approccio basato sul rischio nelle attività di trattamento dei dati personali richiedendo, ai sensi dell'art. 24, par. 1, del Reg.UE 2016/679, che *"Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento"*;
- ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, del GDPR chiunque agisca sotto l'autorità del Titolare del Trattamento e abbia accesso a dati personali deve essere istruito in tal senso dal Titolare stesso;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;

- ai sensi dell'art. 2 quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e s.m.i. a mente del quale *“Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità” e che “Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta”.*

- “per dato personale” si intende “qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale” (art. 4, n. 1 Reg.UE 2016/679).

Premesso altresì che:

- in considerazione della struttura organizzativa della Società della Salute di Firenze (d'ora in avanti anche come “SdS Firenze” o semplicemente “SDS”) il Titolare del trattamento nomina la Direttrice quale soggetto autorizzato ai trattamenti effettuati all'interno della SdS Firenze e quest'ultima, come meglio disciplinato nel presente atto, procederà alla nomina e autorizzazione in favore di tutti i soggetti, interni ed esterni, coinvolti nel trattamento dei dati personali nonché nell'adozione delle adeguate misure tecniche e organizzative nel rispetto delle indicazioni fornite dal Titolare del trattamento e dettagliate nel presente atto;

- la Direttrice si impegna a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate al fine di garantire che il trattamento sia conforme ai requisiti del Reg.UE 2016/679 avuto primario riguardo alla tutela dei diritti dell'interessato.

Richiamate le disposizioni di cui:

- alla Legge Regione Toscana n. 40 del 24.02.2005 (smi) e, in particolare, gli artt. 71 octies e 71 novies;

- al Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e le parti dichiarano espressamente di condividerne i contenuti.

Art. 2 - CONFERIMENTO INCARICO E DELEGA IN MATERIA DI PROTEZIONE DI DATI PERSONALI

La Società della Salute di Firenze (di seguito SdS), in persona del Presidente e legale rappresentante Dott. Nicola Paulesu, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nomina la Dott.ssa Giuditta Giunti, Direttrice della SdS nominato con Decreto del Presidente n. 3/2025, quale soggetto autorizzato ai trattamenti effettuati dalla SdS, nel rispetto delle indicazioni fornite con il presente atto. Il Titolare del trattamento, inoltre, conferisce con il presente atto di nomina delega alla Direttrice di nominare per iscritto tutti i soggetti, interni ed esterni, coinvolti o incaricati per detti trattamenti fornendo loro specifiche e dettagliate istruzioni in materia di protezione dei dati personali come specificato nel successivo art. 7.

Art. 3 - PRINCIPI VINCOLANTI E APPLICABILI AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il sottoscritto quale Titolare del trattamento e la Direttrice della SdS, per quanto di rispettiva competenza, assicurano e dimostrano che i dati personali sono:

- a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato;
- b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità precisando che l'ulteriore trattamento effettuato per fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'art. 89 Reg.UE 2016/679, par. 1, considerato incompatibile con le dette finalità;
- c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati (minimizzazione dei dati);
- d) esatti e, se necessario, aggiornati: devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (esattezza);
- e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non

autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

Art. 4 - DURATA DELLA NOMINA E COMPENSI

La durata della presente nomina è stabilita fino alla durata del contratto della Direttrice Dott.ssa Giuditta Giunti.

Per l'incarico suddetto non è attribuito alcun compenso.

Art. 5 - COMPITI DELLA DIRETTRICE IN RELAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Direttrice della SdS in relazione al trattamento dei dati personali e alla protezione dei medesimi, operando nell'ambito dei principi sopra richiamati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:

- a) Identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all'espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
- b) supportare il Titolare del trattamento nella predisposizione, nella tenuta e nell'aggiornamento del registro delle attività di trattamento realizzate dalla SdS ai sensi dell'art. 30, par. 1, Reg.UE 2016/679 con l'indicazione dei contenuti ivi previsti coinvolgendo, se del caso, il nominato Responsabile della protezione dei dati;
- c) definire per ciascun trattamento di dati personali la durata del trattamento, nel rispetto della normativa vigente avuto riguardo ai singoli atti o provvedimenti, con la successiva cancellazione, ove previsto, o anonimizzazione dei dati conservati per periodi più lunghi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, par. 1, lett. e) Reg. UE 2016/679;
- d) assicurare e vigilare sulla corretta somministrazione dell'informativa agli interessati con i requisiti di cui agli artt. 13 e 14 Reg.UE 2016/679 ogni qualvolta vengano raccolti dati personali;
- e) assicurare e vigilare sulla corretta predisposizione e l'affissione, nei luoghi ad accesso pubblico, di cartelli contenenti l'informativa di cui alla lettera precedente;
- f) assicurare e vigilare, ove richiesto, la raccolta e la conservazione del consenso prestato dagli interessati;
- f) assicurare e vigilare che la comunicazione a terzi o la diffusione dei dati personali avvenga nel rispetto della normativa vigente;
- g) curare e promuovere, ove necessario, la predisposizione degli accordi di contitolarità del trattamento dei dati personali di cui all'art. 26 Reg.UE 2016/679 con relativa pubblicazione sul sito istituzionale della SDS;

h) assicurare e vigilare sull'effettività degli strumenti messi a disposizione dell'interessato per l'esercizio dei propri diritti così come stabiliti dagli artt. da 15 a 22 del Reg.UE 2016/679;

i) garantire il rispetto delle misure di sicurezza di cui all'art. 32 Reg.UE 2016/679 e, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, la Direttrice, d'intesa con il Titolare del trattamento, mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, in particolare:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento richiedendo il supporto degli amministratori di sistema coinvolti e nominati;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

l) supportare il Titolare del trattamento e il Responsabile della protezione dei dati (RPD) nominato nei rapporti con l'Autorità di controllo;

m) definire e comunicare al Responsabile dei sistemi informativi i livelli di autorizzazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali impegnandosi a comunicare allo stesso eventuali variazioni;

n) supportare il sottoscritto quale Titolare del trattamento nella predisposizione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 del Reg.UE 2016/679, nonché nella procedura di consultazione preventiva di cui all'art. 36 Reg.UE 2016/679.

ART. 6 - DELEGA PER LA DESIGNAZIONE DEI SOGGETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO

La Direttrice viene, con la sottoscrizione del presente atto, formalmente delegato dal sottoscritto quale Titolare del trattamento, alla nomina, per iscritto, dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (ex incaricati del trattamento, ndr.), definendo i rispettivi profili e livelli di autorizzazione.

La Direttrice dovrà far sottoscrivere ai singoli soggetti autorizzati l'atto di nomina per presa visione.

La Direttrice fornirà ai soggetti autorizzati specifiche istruzioni sul trattamento dei dati personali loro affidati evidenziando, in particolare, il profilo della riservatezza e della

sicurezza. L'atto di nomina dovrà contenere specifiche disposizioni volte al rispetto delle misure di sicurezza implementate dal Titolare del trattamento e riguardanti, tra le altre, il rispetto delle procedure di accesso e autenticazione ai sistemi informativi, alla garanzia di integrità dei dati nonché il rispetto dei medesimi principi riportati all'art. 3 del presente atto.

ART. 7 - DELEGA PER LA COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE IN CASO DI VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI (DATA BREACH)

In caso di violazione dei dati personali, la Direttrice viene, con la sottoscrizione del presente atto, formalmente delegato dal sottoscritto quale Titolare del trattamento a provvedere direttamente alla notifica della violazione all'Autorità di controllo senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. Qualora la notifica all'autorità di controllo non sia effettuata entro 72 ore, la stessa dovrà essere corredata dei motivi del ritardo.

La Direttrice dovrà, nel momento in cui venga a conoscenza della violazione, comunicare detta violazione immediatamente al sottoscritto quale Titolare del trattamento e al Responsabile della protezione dei dati (RPD) che lo coadiuverà nella notifica della violazione.

La notifica della violazione dovrà riportare i contenuti di cui all'art. 33 Reg.UE 2016/679.

Con le medesime modalità di cui sopra, la Direttrice, quando la violazione dei dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, comunica la violazione all'interessato senza ingiustificato ritardo.

ART. 8 - RESPONSABILITÀ

La Direttrice dichiara espressamente di essere consapevole che potrà essere chiamato a rispondere per il danno causato dal trattamento dei dati solo se non ha adempiuto agli obblighi previsti dal Reg.UE 2016/679 nonché qualora abbia agito in modo difforme o contrario rispetto alle legittime istruzioni e agli specifici compiti di cui al presente atto (art. 82, comma 2, Reg.Ue 2016/679).

Restano inoltre ferme le ulteriori responsabilità previste dalla normativa europea e nazionale.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto di nomina, si rinvia alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

Luogo e Data _____

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO _____

Per accettazione LA DIRETTRICE _____